



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51 del 20/12/2018**

SOMMARIO

Capo I	3
Art. 1 - Riferimenti normativi.....	3
Art. 2 - Operazioni di polizia mortuaria.....	3
Art. 3 - Competenze e organizzazione delle funzioni	4
Art. 4 - Cimiteri Comunali	5
Art. 5 - Istituzione, costruzione dei cimiteri e tipi di sepoltura	5
Art. 6 - Orari e percorsi	6
Art. 7 - Diritto alla sepoltura	6
Art. 8 - Diritto e dovere di disporre del cadavere e dei funerali	7
Capo II	8
Art. 9 - Concessioni cimiteriali	8
Art. 10 - Inumazioni	9
Art. 11 - Concessione di loculi individuali e celle	9
Art. 12 - Concessione annuale per tumulazione provvisoria.....	10
Art. 13 – Esumazioni ed Estumulazioni	10
Art. 14 - Diritto di preferenza alla concessione di loculo	11
Art. 15 - Rinuncia alla concessione	11
Art. 16 - Decadenza e revoca	12
Art. 17- Tombe di famiglia ipogee ed edicole funerarie	13
Art. 18 - Concessioni di area per tombe di famiglia.....	13
Capo III	15
Art. 19- Cremazioni.....	15
Art. 20 - Registro per la cremazione.....	15
Art. 21- Destinazione finale delle ceneri	15
Art. 22 - Spazi pubblici atti allo spargimento delle ceneri.....	16
Art. 23 – Tariffe cimiteriali.....	17
Art. 24 – Personale addetto ai cimiteri	18
Art. 25 – Opere cimiteriali.....	18
Art. 26 – Ornamenti, abbellimenti ed iscrizioni.....	18
Art. 27 – Divieti	19
Art. 28 - Rinvio dinamico	20
Art. 29 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	20
Art. 30 - Norma finale e di rinvio	21

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZA MORTUARIA

Capo I

Art. 1 - Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento si coordina con quanto disposto dal R.D. n. 1265 del 27/07/1934 "Testo unico delle leggi sanitarie", dal DPR n. 285 del 10/09/1990, dalla Legge n. 130 del 30/03/2001 e dalla Legge Regione Veneto n. 18 del 04/03/2010, con lo scopo di regolare le attività di gestione dei cimiteri comunali, la concessione di aree o manufatti per sepolture private, la concessione di loculi, fosse, celle ossario e cinerarie, le tariffe di concessione e le operazioni di polizia mortuaria.

Art. 2 - Operazioni di polizia mortuaria

1. Le operazioni di polizia mortuaria devono essere conformi a quanto indicato nel DPR n. 285 del 10/09/1990 e dalla Legge Regione Veneto n. 18 del 04/03/2010.
2. Si richiamano:
 - a) denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi (artt. 1-2-3-4-5-7 DPR n. 285/1990, artt. 7 - 8 Legge Regione Veneto n. 18/2010).
 - b) autorizzazione alla sepoltura (art. 6 DPR n. 285/1990).
 - c) periodo di osservazione dei cadaveri (artt. 8-9-10-11 DPR n. 285/1990, art. 10 Legge Regione Veneto n. 18/2010 Regionale).
 - d) depositi di osservazione ed obitori (artt. 12-13-14-15 DPR n.285/1990, art.15 Legge Regione Veneto n. 18/2010).
 - e) trasferimento durante il periodo di osservazione (art. 11 Legge Regione Veneto n. 18/2010).
 - f) trasporto dei cadaveri e caratteristiche degli automezzi (artt.16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 DPR n. 285/1990, artt. 22-23-24 Legge Regione Veneto n. 18/2010).
 - g) trasporti di salme da o per l'estero (artt. 27-28-29-30 DPR n. 285/1990 art.26 Legge Regione Veneto n. 18/2010)
 - h) trasporti in casi eccezionali e autorizzazioni conseguenti trattamenti antiputrefazione (artt. 31-32-33-34-35-36 DPR n. 285/1990, art. 20 Legge Regione Veneto n. 18/2010)
 - i) riscontri diagnostici (artt. 37-38-39 DPR n. 285/1990)
 - j) rilascio di cadaveri a scopo di studio (artt.40-41-42-43 DPR n. 285/1990, art.14 Legge Regione Veneto n. 18/2010)

- k) prelievo di parti di cadavere a scopo trapianto terapeutico (art. 44 DPR n. 285/1990)
- l) autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere (artt. 45-46-47-48 DPR n. 285/1990, art.13 Legge Regione Veneto n. 18/2010)
- m) disposizioni generali sul servizio dei cimiteri (artt. 49-50-51-52-53-96 DPR n. 285/1990, artt. 34 - 35 Legge Regione Veneto n. 18/2010)
- n) strutture cimiteriali (artt. 64-65-66-67- DPR n. 285/1990, artt. 15-16-17-31-32-33 Legge Regione Veneto n. 18/2010)
- o) requisiti minimi (art. 30 Legge Regione Veneto n. 18/2010)

Art. 3 - Competenze e organizzazione delle funzioni

1. Sulle materie del presente regolamento sovrintende il Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
2. Il settore Economico Amministrativo, che comprende i Servizi demografici comunali, provvede, di norma e precipuamente tramite l'Ufficio deputato allo Stato Civile, agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, esclusi gli atti e le operazioni di competenza tecnica o tecnico-progettuale e quelli di vigilanza attribuiti agli altri soggetti sotto indicati. Compete a tale ufficio, in particolare, il rilascio ai privati delle concessioni di aree cimiteriali per l'edificazione di tombe, di loculi, di nicchie-ossario e delle fosse, l'incasso dei corrispettivi, rimborsi, diritti, oneri, tasse e altri tributi dovuti dai cittadini per i servizi mortuari e cimiteriali gestiti direttamente dal Comune.
3. Il Settore Edilizia Privata è competente al rilascio dei titoli abilitativi in ordine all'attività di edilizia privata all'interno dei cimiteri comunali, compresa la costruzione e manutenzione straordinaria obbligatoria delle sepolture private da parte dei rispettivi concessionari, e alla redazione del regolamento architettonico cimiteriale.
4. Il Settore Lavori Pubblici provvede alla programmazione, costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione operativa dei Cimiteri, alla loro custodia e sorveglianza, nonché ad ogni altro adempimento di natura tecnico-progettuale e tecnico-operativa pubblica in materia.
5. L'Ufficio Commercio, in capo all'Unione dei Comuni "Città delle Riviera del Brenta", di cui il Comune di Fiesso d'Artico fa parte, provvede agli atti autorizzativi di competenza comunale relativi all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale da parte degli operatori privati.
6. Il Corpo di Polizia Municipale vigila sull'osservanza del presente Regolamento e delle leggi in materia e provvede, sia autonomamente che su impulso o segnalazione

e con la collaborazione dei soggetti di cui sopra, alla rilevazione e contestazione delle infrazioni nonché all'irrogazione delle sanzioni di competenza del Comune ai sensi della normativa generale, nelle misure stabilite.

Art. 4 - Cimiteri Comunali

1. I cimiteri del Comune di Fiesso d'Artico sono due localizzati in Via Zuina ed in Via Baldana.
2. Il Regolamento Architettonico Cimiteriale disciplina la distribuzione delle aree per le diverse tipologie di sepoltura.

Art. 5 - Istituzione, costruzione dei cimiteri e tipi di sepoltura

1. Il Regolamento Architettonico Cimiteriale disciplina, nell'ambito delle norme e piani regionali, e in via sussidiaria nazionali, nonché nell'ambito del Piano Regolatore Generale Comunale e in coordinamento con gli altri strumenti urbanistici del Comune, le norme tecniche per l'istituzione e la costruzione dei cimiteri, le fasce esterne ed interne di rispetto, nonché le caratteristiche e la programmazione, dislocazione e tutela architettonica dei manufatti al loro interno.
2. I cimiteri comunali ospitano:
 - a) “fosse” per inumazione singola in campo;
 - b) “loculi” per tumulazione in complessi di colombari fuori terra, costruiti dal Comune e dati in concessione singola a privati;
 - c) “tombe di famiglia” per tumulazione privata in tombe personali o di famiglia in tutto o in parte sotterranee costruite da privati in aree cimiteriali date loro in concessione;
 - d) “edicole” per tumulazione in tombe personali o di famiglia edificate in tutto o in parte fuori terra da privati in aree cimiteriali date loro in concessione;
 - e) “celle ossario” per tumulazione di resti ossei o ceneri;
 - f) “ossario comune”
 - g) “cinerario comune”;
3. Il Regolamento Architettonico Cimiteriale disciplina altresì l'eventuale istituzione, ex novo o nell'ambito di cimiteri già esistenti, di reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti

religioni diverse o non professanti specifici culti religiosi, nonché appartenenti a comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali. Le modalità di sepoltura e di culto espletate in tali reparti devono comunque rispettare le disposizioni di cui alle norme generali ed il presente Regolamento.

Art. 6 - Orari e percorsi

1. Il Sindaco con proprio atto fissa l'orario di apertura dei cimiteri e stabilisce gli orari delle cerimonie funebri nei cimiteri.
2. Non vengono effettuati funerali e altre operazioni cimiteriali il sabato pomeriggio, la domenica e nelle giornate festive infrasettimanali.
3. Ogni deroga deve essere autorizzata con atto motivato del Sindaco.
4. Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso all'area cimiteriale in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico; i lavori eseguiti dai privati nei cimiteri devono essere comunque sospesi nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre.
5. Il corteo funebre deve seguire dal luogo di deposito della salma o della cerimonia funebre al cimitero il percorso più breve.
6. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 7 - Diritto alla sepoltura

1. La sepoltura nei cimiteri comunali avviene nei limiti e nel rispetto delle regole previste nel presente Regolamento e della normativa vigente.
2. Nei cimiteri comunali sono ricevute e seppelitte le salme anche di coloro che abbiano in vita trasferito la residenza in altro Comune a seguito di ricovero in istituti di cura o di assistenza
3. La sepoltura è altresì consentita per salme di persone che siano state conviventi con i soggetti di cui ai commi precedenti, o abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art 93, DPR 10 settembre 1990, n. 285. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Art. 8 - Diritto e dovere di disporre del cadavere e dei funerali

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge in caso di cremazione, nel disporre della salma, del cadavere, e dei resti mortali od ossei ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, anche in termini di individuazione della persona che disporrà della salma e dei funerali, purché certa e non in contrasto con le disposizioni di legge,.
2. In difetto, i congiunti hanno diritto di disporre nell'ordine seguente: coniuge o unito/a civilmente, figli, genitori, legali conviventi di fatto, altri parenti ed affini in ordine di grado secondo l'ordine di cui al Codice Civile, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente more uxorio con il deceduto, purché la convivenza risulti all'anagrafe comunale e non si oppongano altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo del medesimo grado nell'ordine di cui al comma stesso, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.
4. Nel caso in cui nessuno dei soggetti di cui sopra disponga, sono tenuti a disporre i congiunti vincolati dall'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi del Codice Civile e nell'ordine da questo disposto.
5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi, se possibile, a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Capo II

Art. 9 - Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali hanno le seguenti durate temporali dal momento della stipula e di regola non sono rinnovabili:
 - a. fosse per inumazione: 20 anni
 - b. loculi individuali: 20 anni
 - c. celle ossario: 50 anni
 - d. aree per la costruzione di tombe di famiglia/edicole: 99 anni
 - e. tombe di famiglia già esistenti: 50 anni
2. Al termine della concessione il Comune rientra automaticamente in possesso delle aree e dei manufatti oggetto della concessione.
3. Alla morte del concessionario la titolarità della concessione si trasmette agli eredi nei modi indicati dal codice civile, con espressa riserva che il Comune, per i relativi diritti ed obblighi, riconoscerà soltanto uno degli eredi quale referente, designato dallo stesso concessionario o scelto di comune accordo tra gli eredi; in mancanza la designazione viene fatta definitivamente dal Comune.
4. Al termine della durata della concessione, il Comune si adopera per rintracciare il concessionario o il suo erede designato secondo le norme di cui al comma precedente, per comunicare il momento dell'esumazione o estumulazione e raccogliere la volontà in merito alla destinazione dei resti mortali che, se mineralizzati, possono essere collocati direttamente in cella ossario o nell'ossario comune e se non riducibili, possono essere cremati o inumati in campo per un quinquennio. L'inumazione dei resti non riducibili nel campo quinquennale avviene in casse di cellulosa.
5. Per i loculi del cimitero di Via Zuina, già dati in concessione alla data 01.01.1987, è ammesso il rinnovo per un periodo di anni 10 o 20, a scelta del concessionario. E' ammesso un solo rinnovo, trascorso il quale dovrà darsi seguito esclusivamente all'estumulazione nei modi di cui al comma precedente.
6. Per i loculi del cimitero di Via Baldana, la cui concessione sia scaduta senza che siano trascorsi 20 anni dalla morte, è ammesso il rinnovo per il tempo necessario al decorso dei 20 anni. In tali casi si applica la tariffa vigente al momento della proroga proporzionalmente ridotta in relazione al numero di anni di sepoltura richiesti per raggiungere tale limite minimo.

7. Le concessioni cimiteriali non possono essere oggetto di trattativa di alcun genere tra privati.
8. Le concessioni perpetue o di durata superiore a 99 anni potranno essere revocate da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento e costruzione di un nuovo cimitero.

Art. 10 - Inumazioni

1. L'inumazione delle salme avviene per lotti secondo righe crescenti per ciascun anno, senza interruzioni o salti tra fila e fila o tra fossa e fossa.
2. Ogni fossa deve riportare le generalità del defunto e le date di nascita e di morte.
3. E' obbligo dei parenti provvedere alla tenuta decorosa degli addobbi floreali e alla potatura delle piante, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto eretto o collocato sulla fossa.
4. Non è permessa la posa di oggetti mobili o fissi che sporgano: se collocati e mantenuti nonostante l'invito alla rimozione, saranno rimossi d'ufficio a cura del personale cimiteriale e a spese del soggetto inadempiente.
5. Nelle fosse date in concessione è consentito tumulare in pozzetto sigillato e affondato nel terreno una o più urne cinerarie. La tumulazione dell'urna dura il tempo della concessione della fossa ed è subordinata al versamento dei previsti canoni di concessione.

Art. 11 - Concessione di loculi individuali e celle

1. Le concessioni dei loculi vengono rilasciate esclusivamente al momento della tumulazione della salma per la quale la concessione è rilasciata.
2. L'ufficio può derogare e assegnare in concessione un loculo in assenza di una salma da seppellire al familiare, qual'ora abbia compiuto i settantacinque anni di età e che sia coniuge o convivente more uxorio che risulti anagraficamente residente con il de cuius all'atto del decesso del medesimo o entro il 2° grado di parentela con il defunto.
3. Per i loculi o per le celle in concessione perpetua la richiesta di

collocazione di resti ossei o di ceneri viene accolta a condizione che si rinunci alla perpetuità della concessione. Verrà contestualmente rilasciata, prima dell'introduzione dei resti o delle ceneri, una nuova concessione di durata ventennale senza oneri per il concessionario salvi i diritti di segreteria e le imposte di bollo.

Art. 12 - Concessione annuale per tumulazione provvisoria

1. E' ammesso il rilascio di una concessione per la tumulazione provvisoria, per la durata di anni uno prorogabile per una volta soltanto, in loculo o in ossario previo pagamento dell'importo stabilito in tariffa.
2. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia provveduto alla estumulazione del feretro o dei resti o dell'urna per darvi la definitiva tumulazione, il Comune provvederà, previa diffida, a inumare le salme in campo, addebitando le spese per le necessarie operazioni al concessionario o eredi, come individuati ai sensi del precedente art. 8 del presente Regolamento, o alla dispersione in ossario comune dei resti o in cinerario comune delle ceneri.

Art. 13 – Esumazioni ed Estumulazioni

1. L'esumazione ed estumulazione ordinaria viene disposta con provvedimento del Responsabile del Settore economico – amministrativo, da pubblicare all' albo e all'ingresso del cimitero, dopo che siano decorsi non meno di 20 anni dalla data di sepoltura. L'avviso di esumazione/estumulazione viene collocato anche sui lotti o loculi interessati. Il Comune provvede ad avvisare i parenti, se reperibili, in tempo utile per presenziare all' esumazione o estumulazione.
2. L'esumazione/estumulazione straordinaria è ammessa per disposizione della autorità giudiziaria o su motivata richiesta degli interessati.
3. L'operazione di esumazione/estumulazione straordinaria è subordinata ad autorizzazione del Comune e previa informazione del servizio di prevenzione dell'U.l.s.s.
4. I costi delle esumazioni ed estumulazioni sono a carico dei richiedenti.
5. Gli elementi decorativi e i manufatti lapidei delle fosse e dei loculi, se non richiesti dai familiari, restano di proprietà del Comune che può valersene per la valorizzazione dei cimiteri.
6. Le altre cose di valore rinvenute sono rese ai legittimi eredi e, in assenza o rinuncia, vengono acquisite al patrimonio del Comune.

Art. 14 - Diritto di preferenza alla concessione di loculo

1. In presenza di un loculo occupato, la cui concessione sia scaduta e per il quale non sia stato possibile rintracciare il concessionario o un suo erede, o altri familiari obbligati, o altri soggetti che intendano farsi carico della liberazione del loculo, è facoltà del Comune concedere il diritto di preferenza alla concessione del loculo, a colui il quale si faccia carico di tutti i costi per l'estumulazione dei resti in esso contenuti mediante l'avvio alla cremazione.
2. Il diritto di preferenza consiste nel diritto di sottoscrivere con preferenza su chiunque altro, apposita concessione del loculo liberato al verificarsi delle condizioni previste dal presente regolamento per il rilascio delle concessioni.
3. Il diritto di preferenza ha la durata di anni 10 dalla sottoscrizione dell'apposito accordo che avverrà a cremazione eseguita dei resti contenuti nel loculo.
4. Se nei 10 anni dalla sottoscrizione il contraente non eserciterà il diritto di preferenza il loculo rientrerà nella piena ed assoluta disponibilità del Comune che potrà concederlo liberamente secondo le norme del presente regolamento
5. Nel caso in cui il contraente intenda rinunciare al diritto di preferenza prima della scadenza del termine nulla sarà dovuto a rimborso delle spese sostenute.

Art. 15 - Rinuncia alla concessione

1. Qualora venga estumulata una salma o i resti o le ceneri per motivi dipendenti da volontà del concessionario o degli eredi o degli aventi titolo, prima della scadenza del termine della concessione, la stessa decade senza che il concessionario o gli eredi o gli aventi titolo possano vantare alcuna pretesa all'uso del loculo.
2. Qualora l'Amministrazione accetti la rinuncia della concessione del loculo, dell'ossario o della tomba di famiglia, spetteranno al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, i seguenti rimborsi all'atto del rilascio del loculo, dell'ossario o della tomba di famiglia:
 - a) per le concessioni cimiteriali perpetue un indennizzo pari a un terzo della tariffa vigente al momento della rinuncia;
 - b) per le concessioni della durata di 20 anni, in misura pari a 1/20 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a

- 6 mesi di residua durata;
- c) per le concessioni della durata di 50 anni in misura pari a 1/60 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - d) per le concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 1/120 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Art. 16 - Decadenza e revoca

1. Il concessionario decade dalla concessione, senza diritto a rimborso alcuno:
 - a) per carente manutenzione del manufatto oggetto della stessa;
 - b) per mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori;
 - c) per violazione del divieto di trattative tra privati relativamente alla concessione;
 - d) per lo stato di abbandono che pregiudichi il pubblico decoro.
2. La concessione viene revocata, senza diritto a rimborso alcuno per necessità derivanti da modifiche strutturali del cimitero.
3. La decadenza o la revoca della concessione sono disposte con atto del Responsabile del settore economico – amministrativo previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o ai suoi eredi o agli aventi titolo, se reperibili.
4. Nei casi di irreperibilità la comunicazione è pubblicata all'Albo del Comune, all'ingresso del cimitero e sulla sepoltura per la durata di trenta giorni consecutivi.
5. Pronunciata la decadenza o la revoca della concessione, l'Amministrazione Comunale provvede, se del caso, alla traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo, ossario comune, cinerario comune e provvede altresì agli interventi di manutenzione necessari, addebitandone i costi al concessionario o ai suoi eredi se reperibili.

Art. 17- Tombe di famiglia ipogee ed edicole funerarie

1. Le tombe di famiglia ipogee e le edicole funerarie sono costruite nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Architettonico Comunale.
2. E' obbligo dei parenti provvedere alla tenuta decorosa degli addobbi floreali e alla potatura delle piante, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto eretto o collocato sulla tomba.
3. Non è permessa la posa di oggetti mobili o fissi che sporgano: se collocati e mantenuti nonostante l'invito alla rimozione, saranno rimossi d'ufficio a cura del personale cimiteriale e a spese del soggetto inadempiente.
4. L'apertura delle tombe ipogee deve permettere la calata del feretro in posizione orizzontale.
5. L'utilizzo delle tombe può avvenire solo se le stesse risultino conformi alle norme sanitarie e di sicurezza vigenti.
6. La manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle tombe di famiglia è a carico del concessionario per tutta la durata della concessione.

Art. 18 - Concessioni di area per tombe di famiglia.

1. La concessione di aree per la realizzazione di tombe di famiglia può essere rilasciata a persone fisiche per sé stesse e per i componenti della propria famiglia oppure a enti, fondazioni, associazioni.
2. La concessione ed il diritto sul sepolcro, è trasmessa agli eredi secondo le disposizioni del codice civile e le eventuali controversie tra più aventi diritto sono risolte direttamente dagli interessati secondo le norme vigenti.
3. Gli eredi subentranti nella concessione e nel diritto di sepolcro ai sensi del precedente comma sono tenuti a denunciare al Comune la successione stessa con comunicazione formale e sottoscritta, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 o altra norma di esso sostitutiva, che l'Ufficio competente inserisce nel fascicolo relativo alla tomba, previo eventuale controllo ai sensi dell'articolo 71 del medesimo D.P.R. o altra norma di esso sostitutiva. Fino alla data di protocollazione in entrata di tale dichiarazione resta sospeso l'esercizio del diritto di sepolcro da parte dell'avente causa, salva sempre la possibilità del Comune stesso di accertare d'ufficio nei confronti del

medesimo la titolarità dei relativi oneri.

4. Nel caso di concessione originaria a favore di più soggetti, o di subentro di più eredi in una concessione originaria unica, si presume che la concessione ed il diritto di sepolcro siano indivisi fra tutti gli intestatari o eredi.
5. Il diritto all'uso della tomba è riservato al concessionario e ai suoi parenti e affini, come individuati dal codice civile.
6. Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi con il concessionario, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze e' demandata al Sindaco.
7. Il diritto d'uso della sepoltura per le concessioni a enti, associazioni, fondazioni è riservato alle persone facenti parte dell'ente, associazione o fondazione fino al completamento della capienza del sepolcro.
8. Non è ammessa la concessione di area per tomba di famiglia a persone, enti, fondazioni e associazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
9. Le tombe di famiglia con parte ipogea a fossa non possono ricevere altri feretri prima di essere state adeguate, seguendo le procedure previste, alle norme vigenti in materia di tumulazioni in tomba di famiglia e in materia di sicurezza.

Capo III

Art. 19- Cremazioni

1. La pratica della cremazione si uniforma a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 20 - Registro per la cremazione

1. E' istituito presso l'Ufficio Comunale di Stato Civile il registro per la cremazione.
2. Nel Registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare all'ufficiale dello Stato Civile appositamente incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall' art. 602 del codice civile. La sottoscrizione del cittadino dovrà essere autenticata dall'impiegato addetto. A tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 21- Destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione della salma sono raccolte in una urna cineraria ermeticamente chiusa e sigillata.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo defunto e deve riportarne all'esterno il cognome e nome, data di nascita e di morte.
3. Le urne sigillate possono essere conservate in cimitero nelle celle ossario o riposte in tombe di famiglia o in loculi, anche con la presenza del feretro di altri familiari, o in celle ossario, anche se già occupate con resti ossei di altri congiunti, sino alla loro capienza o tumulate, in fossa già in concessione secondo le prescrizioni di cui all'art. 10 co. 5 del presente Regolamento.
4. Le ceneri possono essere affidate su domanda ai familiari, o disperse secondo le procedure di legge.

5. Le annotazioni riferite all'affidamento delle ceneri per la conservazione al di fuori dell' area cimiteriale sono effettuate nel registro per le cremazioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
6. L'ufficiale dello stato civile rilascia le autorizzazioni necessarie alle pratiche crematorie e di affidamento delle ceneri.
7. In assenza di disposizioni da parte dei familiari le ceneri sono riposte nel cinerario comune.

Art. 22 - Spazi pubblici atti allo spargimento delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è ammessa nel cimitero comunale di via Baldana in apposita area individuata nel Regolamento Architettonico cimiteriale come giardino della memoria ed avviene per interrimento.

Capo IV

Art. 23 – Tariffe cimiteriali

1. Le concessioni e tutte le operazioni cimiteriali sono soggette al pagamento di apposita tariffa.
2. Le modifiche e le revisioni delle tariffe, la previsione di esenzioni e agevolazioni sono di competenza della Giunta comunale.
3. Le tariffe di concessione sono diverse per ciascun cimitero.
4. Le concessioni e le operazioni cimiteriali sulle quali si applica la tariffa sono:
 - Concessioni cimiteriali di:
 - a) fossa per inumazione
 - b) loculo individuali (anche per tumulazione provvisoria)
 - c) cella ossario
 - d) area per costruzione tomba di famiglia ed edicole
 - e) tomba di famiglia già esistente

 - Operazioni cimiteriali
 - a) inumazione salma
 - b) tumulazione salma
 - c) esumazione straordinaria
 - d) estumulazione straordinaria
 - e) tumulazione cassetta ossario o urna cineraria in cella ossario
 - f) tumulazione cassetta ossario o urna cineraria in loculo
 - g) tumulazione urna cineraria in pozzetto su fossa
 - h) estumulazione straordinaria resti ossei e/o ceneri

Art. 24 – Personale addetto ai cimiteri

1. Il gestore del cimitero individuato dal Comune è responsabile delle operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, trasferimento all'interno dei cimiteri.
2. Ritira e conserva l'autorizzazione alla sepoltura e annota sul registro del cimitero il numero d'ordine di ogni defunto ricevuto.
3. E' responsabile della tenuta del registro di gestione del cimitero ove annota per ogni cadavere, resti mortali e ceneri: generalità, l'anno il giorno e l'ora della sepoltura il numero portato dal cippo o il numero di loculo o tomba di famiglia o cella in cui viene riposto ed ogni altro eventuale spostamento interno od esterno al cimitero.
4. Copia del registro viene depositata, alla fine di ogni anno, presso l'ufficio segreteria.
5. Redige gli appositi verbali in caso di esumazione o estumulazione straordinaria e provvede al loro inoltro alle autorità competenti.
6. Coadiuvata l'autorità giudiziaria, nei limiti delle proprie competenze, nel predisporre quanto necessario per eseguire le autopsie ordinate dalla stessa.
7. Vigila sull'uso degli spazi interni al cimitero da parte delle ditte autorizzate ad operare all'interno della sua area (imprese di pompe funebri, imprese edili, imprese di giardinaggio, imprese di impiantistica elettrica) nonché delle persone autorizzate ad accedere con mezzi propri al cimitero stesso.
8. Vigila affinché sia rispettato il decoro del cimitero e sorveglia ogni operazione in esso eseguita.

Art. 25 – Opere cimiteriali

1. Nessuna opera , di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nei cimiteri senza apposita autorizzazione.

Art. 26 – Ornamenti, abbellimenti ed iscrizioni

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite

e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

2. Non è permessa la sostituzione o l'alterazione della lapide del loculo o della cella così come fornita all'atto della concessione.
3. Le ampolle per la raccolta dei fiori e le altre decorazioni non devono, per dimensioni e peso, alterare la staticità delle lapidi di loculi e celle; in ogni caso gli ornamenti possono sporgere al massimo quindici centimetri dal piano della lastra del loculo.
4. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sulle lapidi dei loculi e delle celle sono definite nel Regolamento Architettonico cimiteriale.
5. Il Comune ha comunque la facoltà di rimuovere qualsiasi tipo di ornamento o addobbo che sia ritenuto, a proprio insindacabile giudizio, indecoroso o in contrasto con l'austerità del luogo o ingombrante o pericoloso.

Art. 27 – Divieti

1. Nei cimiteri non devono essere danneggiati alberi, vialetti, siepi, aiuole, tutte le opere cimiteriali e i tappeti erbosi. I solchi provocati dal passaggio dei mezzi di trasporto dovranno essere immediatamente colmati ed eliminati. Nel caso vengano arrecati danni alla proprietà comunale o a tombe private, il concessionario, responsabile in solido con la ditta esecutrice, deve ripristinare i beni danneggiati e, in caso di inadempienza, provvede al ripristino l'Amministrazione comunale addebitando le spese al concessionario.
2. Nei cimiteri non possono essere introdotti cicli, motocicli e altri mezzi, se non autorizzati per attività di servizio, con esclusione di quelli utilizzati dai disabili muniti di contrassegno di invalidità o di specifica autorizzazione.
3. È inoltre vietato:
 - a) l'ingresso di bambini non accompagnati da persone adulte
 - b) introdurre animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio
 - c) introdurre e/o consumare cibi o bevande
 - d) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo
 - e) dar da mangiare o depositare cibo per piccioni, gatti o altri animali
4. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto, presenziare alle

esumazioni o estumulazioni.

5. Nel cimitero e nelle immediate adiacenze sono vietati atti e comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce
 - b) calpestare le tombe
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dagli appositi passaggi
 - e) imbrattare o scrivere sulle lapidi o sui muri
 - f) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso
 - g) passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta.
6. Ai trasgressori dei divieti stabiliti ai commi precedenti viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con le procedure della Legge 689/1981 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 28 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 29 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni in essere ed ai rapporti pendenti alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività del provvedimento che lo approva e, abroga il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione consigliere n. 9 del 10.02.1995 e ss.mm.ii.

Art. 30 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993), alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (G.U. n. 211 dell'11 settembre 2003) ed alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BURV n. 21 del 9 marzo 2010).